

Inviata per competenza

al Settore: _____

N° di Prot. 04 del 11 GEN 2013

PROPOSTA 14/2013



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00030 DEL 15 GEN. 2013

OGGETTO: **Autorizzazione** ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi della Legge 183 del 24/11/2010 art. 24, ex art.33 Legge 104 del 05/02/1992 al dipendente a tempo indeterminato **RIZZOTTO Francesco** - *Operatore servizi ausiliari Cat. A* - nato a Salemi il 26.08.1953.

L'anno Duemiltredici il giorno 11 del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza presentata dal dipendente a tempo indeterminato **RIZZOTTO Francesco** - Operatore servizi ausiliari Cat. A- nato a Salemi il 26.08.1953, prot. n° 1446 del 09.01.2013, con la quale chiede la concessione di 3 giorni di permessi mensili retribuiti per assistere la propria madre sig.ra Mancia Carmela, persona portatrice di handicap con situazione di gravità, ai sensi della Legge 104 del 05/02/1992;

Visto l'art.6 del D.L.vo n.119/2011 pubblicato nella G.U.C.E. n. 173 del 27.07.2011 in vigore dall'11.08.2011 che modifica l'art.33 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affini entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuti i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.."; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attestata con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito..".

Visto l'art. 33, comma 3 della Legge 104 del 05/02/1992, modificato dall'art. 19 della Legge n°53 dell'08/03/2000 nonché dalle modifiche apportate dall'art. 24 della legge 183 del 24.11.2010 comma 1 lettera "a" che cita "A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.....";

Visto, altresì, l'art. 19, comma 6 del C.C.N.L. del 06/07/1995, il quale recita: "i permessi di cui all'art. 33, comma 3 della Legge 104 del 05/02/1992 non sono computabili ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie, sono coperti da contribuzione figurativa e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

Considerato che la richiesta presentata dal prefato dipendente, è stata riesaminata alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla legge 183/2010, e accertato che gli altri parenti non ne usufruiscono, come si evince dalle dichiarazioni allegate all'istanza;

Visto il verbale rilasciato dalla Commissione Medica dell'A.S.P. n°9 di Trapani per l'accertamento dello stato di handicap della sig.ra Mancia Carmela nata a Palermo il 26.01.1934, madre del dipendente a tempo indeterminato sig. **RIZZOTTO Francesco** - Operaio servizi ausiliari Cat. A - dal quale si rileva che la stessa è persona portatrice di handicap con situazione di gravità e con handicap permanente;

Visto che il prefato dipendente può avere diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti o permessi frazionabili nel limite massimo di ore 18 mensili;

Vista il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego)

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la Legge 133/08;
Vista la Legge 183/2010;
Visto il D.Lgs. 119/2011;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di autorizzare il dipendente a tempo indeterminato sig. **RIZZOTTO Francesco** - Operaio servizi ausiliari Cat. A - a potere fruire di 3 giorni di permesso mensile, ai sensi della legge 104/92 art. 33 comma 3, per assistere la propria madre sig.ra Mancia Carmela nata a Palermo il 26.01.1934, persona portatrice di handicap con situazione di gravità e con handicap permanente;
2. I predetti permessi non riducono le ferie, possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili, ai sensi dell'art. 19 comma 6, del C.C.N.L. del 06.07.1995;
3. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà trasmessa al Dirigente del Settore e notificata all'interessata.
4. La presente determinazione, esecutiva dopo l'inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Alcamo.

Il Ministante

Sig.ra Virginia A. M. Termine

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE

- Dr.ssa Francesca Chirchirillo -